



T.L.C.

CORSI DI VITA CRISTIANA PER GIOVANI

Diocesi di Nardò-Gallipoli

STATUTO

CAPITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, NATURA, SEDE E FINALITÀ.

Art. 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli¹ con sede nella diocesi di Nardò-Gallipoli denominata : “*TLC -Corsi di vita cristiana per giovani* ” . Essa si riconosce nelle idee fondamentali e nel metodo del fondatore P. Aroldo Rahm s. j.

Far parte della comunità locale T.L.C. (Trainingo de Liderança Cristã- Allenamento di Leaders per Cristo) comporta la fedeltà ai contenuti e alla metodologia per come definite dal P. Rahm, s.j. Il T.L.C. si riconosce nello stile di Gesù con i discepoli ad Emmaus: accompagnare i giovani per un tratto di strada, spiegando loro le scritture e scomparendo quando hanno trovato una comunità dove spezzare il Pane.

Art. 2 I membri dell'Associazione, fedeli alla propria vocazione battesimale, vogliono rispondere all'amore di Gesù Cristo impegnandosi ad amarlo e a servirlo particolarmente nei giovani.

A questo proposito, alimentano il loro rapporto personale con Cristo attraverso l'ascolto assiduo della parola di Dio, coltivando una devozione profonda all'Eucarestia e un tenero amore alla Beata Vergine Maria, Madre del Signore.

Nella meditazione e nella lettura spirituale pongono costantemente a se stessi la domanda, suggerita da S. Ignazio di Loyola, : “*cosa ho fatto, cosa sto facendo, cosa posso fare per Cristo?*”.

Art. 3 Nella piena consapevolezza della propria nullità² ma in risposta alla chiamata del Signore, l'Associazione ha come finalità apostolica l'evangelizzazione dei giovani e la formazione dei *leaders* per Cristo.

Volendo rimanere fedele al carisma del Fondatore, l'Associazione sceglie di evangelizzare i giovani innanzitutto attraverso i coetanei ed anche avvalendosi della collaborazione di quei membri adulti che abbiano manifestato sensibilità ai destini della gioventù.

¹ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 299 §1.

² cfr. *Gv. 15, 5*.

Art. 4 L'Associazione lavora in unità di intenti e di azione con tutte le realtà ecclesiali e sociali, sempre in comunione con il piano diocesano di pastorale giovanile.³

Promuove inoltre nella società un progresso umano e cristiano attraverso la testimonianza di vita dei propri associati

CAPITOLO SECONDO

INGRESSO, FORMAZIONE E ATTIVITÀ

SEZIONE I

TIPOLOGIA DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 Sono associati i fedeli laici, chierici e religiosi che avendo partecipato alla prima tappa del Corso di Vita Cristiana, intendano continuare il cammino intrapreso nelle due tappe successive: Corso della Rinnovazione e Corso sulla Persona e l'opera dello Spirito Santo. Ogni aderente fa proprie le finalità e la metodologia della Associazione e si impegna a partecipare al cammino di formazione cristiana proposto offrendo la propria disponibilità a collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative apostoliche dell'Associazione.

Tutti gli associati rinnoveranno annualmente la loro adesione alla presenza dell'Assistente Spirituale, nelle forme stabilite dal Coordinamento.

Potranno far parte dell'Associazione anche i minorenni che abbiano ricevuto il consenso dai propri genitori.

È consuetudine del T.L.C. suggerire ai corsisti al termine della terza tappa, di presentarsi presso le parrocchie di appartenenza e di intraprendere il cammino verso la realizzazione della propria vocazione. Tuttavia se non sapessero dove andare è offerta loro la possibilità di rimanere nell'Associazione e vivere comunque un rapporto personalizzante con Cristo unito ad una autentica esperienza ecclesiale.

Art. 6 Sono *sostenitori* i fedeli laici che, avendo partecipato almeno alla prima tappa, manifestano la propria intenzione di voler condividere lo spirito dell'Associazione sostenendola con la preghiera, la cordiale vicinanza e gli aiuti che riterranno opportuni secondo le proprie possibilità.

³ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 328.

Art. 7 Il cammino di formazione cristiana per gli associati si compone:

1. dell'incontro settimanale finalizzato a qualificare l'impegno apostolico degli associati attraverso il confronto con la Parola di Dio nella propria vita - *foglio di fedeltà* -;
2. della Scuola di Metodo, finalizzata alla conoscenza specifica del metodo;
3. della partecipazione all'Equipe, deputate alla realizzazione dei corsi e delle altre attività associative;
4. delle Giornate di formazione a livello zonale e diocesano;
5. delle Convivenze fra i Gruppi giovanili.

Art. 8 L'animazione spirituale dell'Associazione è affidata, dagli organi statutari di competenza, a presbiteri scelti fra coloro che prestano il loro servizio all'interno della stessa Associazione. I soci attivi che siano presbiteri, diaconi e religiosi, riuniti in assemblea, propongono al Vescovo Diocesano una terna di nomi per la scelta dell'Assistente Spirituale diocesano.⁴

Spetta all'Assistente spirituale curare la formazione spirituale dell'Associazione e indicare le mete pastorali in comunione con la Chiesa locale.

SEZIONE II APOSTOLATO

Art. 9 La metodologia definita da P. Rahm. s.j. comprende tre tappe fondamentali :

- 1) *Corso TLC*: momento dell'annuncio (kerigma);
- 2) *Corso della Rinnovazione*: momento dell'ascolto e approfondimento della Parola di Dio;
- 3) *Corso sulla Persona e l'opera dello Spirito Santo*: momento della vocazione per la missione.

Nell'intento di consolidare i frutti delle tre tappe il T.L.C. propone inoltre giornate e corsi di spiritualità come anche convivenze tra Gruppi giovanili.

⁴ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 324 §2.

CAPITOLO TERZO

ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I

ASSEMBLEA

Art. 10 Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea;
2. Il Coordinamento diocesano;
3. Le Comunità locali.

Art. 11 L'Assemblea diocesana è costituita dagli associati che hanno completato il corso di vita cristiana. Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed è convocata e presieduta dal Coordinatore Diocesano.

Spetta ad essa:

1. elaborare e approvare gli orientamenti pastorali e metodologici generali, i programmi e le attività dell'Associazione;
2. approvare la relazione annuale sullo stato dell'Associazione;
3. approvare il rendiconto economico e finanziario.

Spetta invece all'Assemblea in seduta straordinaria convocata e presieduta nelle medesime forme:

1. votare con la maggioranza dei due terzi, le modifiche da apportare agli statuti dell'Associazione;
2. esprimere il proprio parere sulle questioni ritenute urgenti dal Coordinamento.

SEZIONE II

IL COORDINAMENTO DIOCESANO

Art. 12 Il Coordinamento diocesano è formato dai rappresentanti eletti dalle Comunità Locali e dall'Assistente Spirituale. Si riunisce almeno tre volte l'anno, convocato dal Coordinatore diocesano, per la verifica dell'attività sociale e la programmazione.

Spetta ad esso:

1. eleggere tra i suoi membri il Coordinatore diocesano ;
2. designare tra i suoi componenti la figura di un Segretario e di un Tesoriere;
3. confermare i responsabili di tutti le Comunità locali;
4. promuovere l'attuazione delle finalità dell'Associazione, secondo la sua specifica metodologia;
5. organizzare e coordinare le attività della Scuola di Metodo per i responsabili;
6. programmare i Corsi da svolgere;
7. proporre al Coordinatore e all'Assistente Spirituale Diocesani il Rettore e il Direttore Spirituale dei vari Corsi;
8. stabilire il calendario delle attività diocesane;
9. recepire e attuare le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione;
10. entro un anno dall'approvazione del presente Statuto da parte del Vescovo, predisporre il Regolamento di attuazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 13 Il Coordinatore diocesano, in qualità di primo responsabile dell'Associazione è competente:

1. a rappresentare l'Associazione diocesana nei suoi rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche;
2. a curare i rapporti col Vescovo, con le strutture ecclesiali diocesane, con le associazioni ecclesiali e con i movimenti operanti in diocesi;
3. a convocare e presiedere il Coordinamento diocesano, organizzandone l'attività e curando l'attuazione delle decisioni;
4. a convocare l'Assemblea dei soci almeno due volte l'anno;
5. a compiere gli atti di ordinaria amministrazione e richiedere le autorizzazioni necessarie per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 14 Il Segretario è competente quanto alla redazione dei verbali delle riunioni del Coordinamento, dell'Assemblea e di ogni altro atto che per sua natura rivesta il carattere dell'ufficialità nell'Associazione. È inoltre responsabile della custodia del materiale dell'Associazione e del suo archivio.

Art. 15 Il Tesoriere designato dal Coordinamento provvede:

1. alla raccolta e alla conservazione dei liberi contributi degli associati e dei simpatizzanti;
2. gestisce i fondi con spirito di povertà, secondo le indicazioni del Coordinamento;
3. provvede alla tenuta delle scritture contabili osservando le prescrizioni previste in materia dal diritto canonico e civile.

SEZIONE III LE COMUNITÀ LOCALI

Art. 16 Le comunità locali sono costituite dai membri dell'Associazione residenti in una stessa parrocchia o zona. Un gruppo, costituito dal Responsabile eletto dai membri stessi e approvato dal Coordinamento, da un Assistente spirituale locale e, se possibile, da una o più coppie adulte, curerà l'incontro settimanale e la partecipazione della comunità alla vita dell'Associazione.

SEZIONE IV ELEZIONI E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 17 Le elezioni agli incarichi nell'Associazione, presente il numero legale dei due terzi degli aventi diritto al voto, sono valide se prese per i primi due scrutini con la maggioranza assoluta e nel terzo scrutinio con la maggioranza relativa.

Tutte le cariche hanno durata triennale e possono essere confermate per altri due trienni consecutivi. Nel caso in cui venga meno un componente di un organo di governo, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato dell'organismo stesso.

Art. 18 Le deliberazioni, nei vari organi collegiali dell'Associazione, presente il numero legale degli aventi diritto al voto, sono valide con la maggioranza assoluta dei voti.

SEZIONE V
RAPPORTI CON LA GERARCHIA ECCLESISTICA

Art. 19 L'Associazione svolge la propria attività in comunione con il Vescovo e sotto la sua vigilanza,⁵ curando la piena conformità del proprio operato con le direttive pastorali diocesane e con quelle provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Provvede inoltre a incoraggiare i propri membri a mettersi a servizio della Chiesa con i propri carismi e secondo le proprie possibilità.

CAPITOLO QUARTO

BENI E SOPPRESSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 L'Associazione amministra liberamente i beni da essa posseduti e i contributi di ogni genere e natura, fatto salvo il diritto del Vescovo diocesano di verificare periodicamente che i beni siano impiegati per i fini statuari previsti.⁶

Art. 21 L'Associazione non ha fini di lucro. Tutte le cariche e i servizi in seno all'Associazione sono gratuiti.

Le attività ordinarie diocesane dell'Associazione sono sostenute dai liberi contributi degli associati e dei simpatizzanti e sono gestite dal Coordinamento Diocesano anche sotto l'aspetto amministrativo.

Le deliberazioni degli organi competenti su attività straordinarie devono indicare anche i relativi mezzi di finanziamento, fermo restando che nessun contributo può essere imposto come obbligatorio ai membri e agli organismi dell'Associazione, se non in base ad espresso impegno liberamente e legittimamente assunto dagli stessi.

⁵ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 323 § 2.

⁶ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 325§1.

Art. 22 L'eventuale soppressione⁷ dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea diocesana con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti attivi. Il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Diocesi, a beneficio di Associazioni aventi finalità simili a quelle del T.L.C.⁸

Art. 23. Per quanto non espressamente previsto all'interno degli Statuti si rinvia a quanto stabilito dal Codice di diritto canonico in materia di persone giuridiche ecclesiastiche, nonché al Regolamento che verrà in seguito prodotto.

⁷ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 326 §1.

⁸ cfr. *Codice di diritto canonico*, c. 326 §2.